Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 31 SEDUTA DEL 13/08/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 15/03/2002

L'anno duemilaventi e questo giorno tredici del mese di Agosto, alle ore 11:30, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Assente

Consiglieri assegnati: n. 11,

Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,

Consiglieri presenti: n. 10,

Consiglieri assenti: n. 1.

Partecipa il Dott. Rossano Mancusi, Segretario del Comune, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

. !

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 15/03/2002

Il Sindaco Gabriella Allori legge il titolo dell'argomento iscritto al punto n. 8 dell'ordine del giorno ed invita il Responsabile del Settore 2 – Dott.ssa Nicole Aversa – ad illustrare la pratica.

La Dr.ssa Nicole Aversa prende la parola ed illustra l'argomento spiegando che si tratta di un aggiornamento al Regolamento Generale delle Entrate, perché l'ultimo aggiornamento risaliva al 2004 e occorreva aggiornare il Regolamento alla luce delle nuove normative inerenti l'abolizione della IUC e all'introduzione del nuovo accertamento esecutivo. Si è preferito modificare in toto il Regolamento delle Entrate, togliendo i riferimenti all'ICI e introducendo la situazione ISE. Sono stati allineati i parametri della rateizzazione a quelli delle nuove disposizioni introducendo quale indicatore della situazione economica l'ISEE per le famiglie e i privati.

La Dott.ssa Aversa informa che sono state apportate delle modifiche al testo della deliberazione e segnatamente, dopo il 7° capoverso è stato inserito il seguente capoverso:

"Ritenuto, stante l'incidenza sostanziale delle suddette modifiche nell'intera normativa regolamentare di approvare un nuovo Regolamento abrogando il precedente approvato con Deliberazione del C.C. n. 13 del 15/03/2002;"

e nel dispositivo è stato aggiunto il punto n. 5), come segue:

"5) Di dichiarare che il Regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce il precedente approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 15/03/2002, che pertanto viene abrogato;"

Il Sindaco Gabriella Allori propone di votare l'integrazione al testo della proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi del Gruppo di Minoranza "Lista per il Futuro"), contrari n. 0, espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Visto l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Richiamati i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

 l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche



Delibera N. 31 del 13/08/2020

coattiva, dei tributi locali;

- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamento innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Marciana Marina, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 15/03/2002, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

Visto l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- la disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

Ritenuto, stante l'incidenza sostanziale delle suddette modifiche nell'intera normativa regolamentare di approvare un nuovo Regolamento abrogando il precedente approvato con Deliberazione del C.C. n. 13 del 15/03/2002;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012), in data 11/08/2020;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di

			u
			Į.
			-
			t et

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale del Comune di Marciana Marina;

Esaurita la fase della discussione, il Sindaco mette a votazione la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro"), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1)- Di approvare l'allegato "Regolamento Generale delle Entrate", adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 40 articoli;
- 2)- Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3)- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;
- 4)- Di pubblicare il presente regolamento:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune;
 - in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.marcianamarina.li.it nell'apposita sezione "TRASPARENZA";
- 5)- Di dichiarare che il Regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce il precedente approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 15/03/2002, che, pertanto, viene abrogato;
- 6)- Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi del Gruppo di Minoranza "Lista per il Futuro"), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

7)- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

La seduta consiliare termina alle ore 13.00.





COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 31 del 13.08.2022)

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 15/03/2002

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

Marciana Marina, 06/08/2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 Servizi Economico-Pinanziari Dott.ssa Nicole Aversa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

Marciana Marina, 06/08/2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 Servizi Economico-Finanziari Dott.ssa Nicole Aversa



Comune di Marciana Marina

(Prov. Livorno)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

-		PARERE - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 15/03/2002	
	Data 11/08/2020		

Il Sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Marciana Marina

Nominato con delibera di C.C. n. 55 del 12/12/2018 per il triennio 2018-2021 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 c.6, del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che l'importante principio di carattere generale riguardante l'esame di casì nei quali è richiesto il parere del Revisore, conferma che si tratta di un'attività di collaborazione relativa alle attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione dell'esecuzione delle delibere di competenza della Giunta e del Consiglio;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Richiamato l'art 239 del D.Lgs 267/2000;

Vista la documentazione trasmessa consistente nell'aggiornamento del regolamento per l'applicazione delle entrate comunali;

Letto il regolamento predisposto;

Richlesti gli opportuni chiarimenti;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente come oggetto l'approvazione all'aggiornamento del regolamento generale delle entrate comunali presentato.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì.11/08/2020

II Revisore Unico (Scartoni Cinzia)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive



norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa".





COMUNE DI MARCIANA MARINA Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/08/2020



Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ART, 2. ENTRATE COMUNAL!	4
ART. 3. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE	
ART. 4. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	
ART. 5. RAPPORTI CON I CITTADINI	5
TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE	<u>.</u> 5
ART. 6. FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	5
ART. 7. SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	
ART. 8. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	
ART. 9. DICHIARAZIONE TRIBUTARIA	
ART. 10. MODALITÀ DI PAGAMENTO	
ART. 11. RISCOSSIONE	
ART. 12. VERSAMENTO	
TITOLO III – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	8
ART. 13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	8
ART. 14. INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI	9
ART. 15. ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO	
ART. 16. ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE	
ART. 17. RISCOSSIONE COATTIVA	
ART. 18. FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA	
ART. 19. GRADUAZIONI DELLE SANZIONI	
ART. 20. CAUSE DI NON PUNIBILITÀ	
ART. 21. RIMBORSI	
ART. 22. LIMITI ALLA RISCOSSIONE E AL RIMBORSO	
ART. 23. DILAZIONI DI PAGAMENTO	13
THE COURT OF COMPANY OF THE COMPANY	14
TITOLO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	14
	4.1
ART. 24. RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE	
ART. 25. CHIAREZZA, TRASPARENZA ED EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME TRIBUTARIE	
ART. 26. INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE	
ART. 27. DIRITTO DI INTERPELLO	
ART. 28. CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI	
ART. 29. SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA	
ART. 30. CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE	
ART. 31. RAPPORTI TRA UFFICIO TRIBUTI E CONTRIBUENTI: COLLABORAZIONE E BUONA FEDE	
ART. 32. COMPENSAZIONE	
ART. 33. ACCOLLO	17
TITOLO V – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	17



ART. 34. AUTOTUTELA	
ART. 35. ACCERTAMENTO CON ADESIGNE	
ART. 36. CONTENZIOSO TRIBUTARIO	
TITOLO V – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	19
ART, 37. AFFIDATARI DI SERVIZI TRIBUTARI	19
ART. 38. NORME FINALI	
ART. 39. ENTRATA IN VIGORE	
ART. 40. FORMALITÀ	
Αμεσατο "Α"	



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi e delle altre entrate di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorie, ed alla riscossione delle entrate, tributarie ed extra tributarie con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dalla legge 27.7.2000 n. 212 in materia dì Statuto dei Diritti dei Contribuenti.
- 2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune di Marciana Marina quale soggetto attivo dei vari tributi e delle altre entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- 3. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.
- 4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
- 5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative e i regolamenti dei singoli tributi vigenti.

Art. 2. Entrate Comunali

- 1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate di natura tributaria e le entrate di natura extratributaria, patrimoniali, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 2. Costituiscono entrate tributarie le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, o comunque tutte le altre imposizioni aventi natura tributaria.
- 3. Costituiscono entrate extratributarie le entrate derivanti dalla concessione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili del Comune, dai proventi dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale, dai diritti di segreteria, di rogito e di stato civile, dagli oneri di urbanizzazione, dall'applicazione di sanzioni a regolamenti ed ordinanze, e da qualsiasi altra somma dovuta all'Ente accertata da altri Organi, Enti, Autorità amministrative e giurisdizionali.

Art. 3. Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

- 1. Le aliquote, i canoni e le tariffe sono di norma determinati con deliberazione della Giunta Comunale fatte salve disposizioni contrarie disposte da principi statali e da leggi regionali secondo la ripartizione dettata dall'art. 117 della Costituzione.
- 2. Le aliquote dei tributi sono determinate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio; a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.



- 3. I canoni vengono fissati, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato. Deve, altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
- 4. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinate, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, come disposto dall'art. 119, comma 2, della Costituzione.

Art. 4. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
- I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
- 3. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo differente determinazione del Consiglio Comunale se prevista dalla legge.

Art. 5. Rapporti con i cittadini

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità; a tal fine riguardo l'ammontare delle tariffe, delle aliquote e di ogni altro onere di natura tributaria ovvero ad esso correlato, nonché le modalità di computo, e i tempi di riscossione e di qualsivoglia altro adempimento posto a carico dei cittadini, viene data ampia e pronta pubblicità nei modi disciplinati dallo statuto e dal regolamento di disciplina della materia.
- 2. Gli uffici competenti curano la predisposizione e la divulgazione della modulistica occorrente da consegnare all'interessato e forniscono allo stesso ogni informazione necessaria ed utile preordinata alla più efficace collaborazione ed ispirata alla semplificazione dell'accertamento delle entrate.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6. Forme di gestione delle Entrate

- 1. Al fine di consentire la costante crescita del grado di economicità, funzionalità, efficienza ed equità con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, le modalità di gestione delle entrate sono protese a consentire la totale gestione diretta, fatte salve ulteriori e differenti possibilità di gestione stabilite dalla legge se indirizzate a semplificare il rapporto con il contribuente a favore dello stesso; in tal caso il Responsabile del Servizio a seguito di attenta e complessiva valutazione, predispone una documentata relazione contenente un dettagliato piano economico riferito alla singola tipologia di entrata che indichi struttura organizzativa ottimale, i costi, i benefici e, nel caso di affidamento a terzi, i margini riservati al gestore.
- 2. È esclusa ogni altra forma di gestione, con affidamento a terzi, che possa comportare qualsivoglia onere aggiuntivo a carico del contribuente.



- 3. È esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il 4° grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
- 4. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerente all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione. In ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'Ente preposti alla difesa.

Art. 7. Soggetti responsabili delle Entrate

- 1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione o con altro atto.
- 2. Ciascun responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate di propria competenza compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica attraverso il continuativo flusso di informazioni con tutti gli altri servizi dell'Ente l'attività di liquidazione, di accertamento e di applicazione delle sanzioni di legge, in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale. Il responsabile del servizio è inoltre competente per la sottoscrizione dei ruoli, ove predisposti.
- 3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate i responsabili dei singoli servizi provvedono a tutti gli adempimenti afferenti alle attività di controllo sulla corretta e proficua gestione delle entrate da parte del soggetto gestore.

Art. 8. Il funzionario responsabile del tributo

- 1. Il funzionario responsabile del tributo è individuato nella persona del responsabile del servizio di cui l'Ufficio Tributi appartiene, ovvero del titolare della posizione organizzativa connessa all'Ufficio Tributi stesso.
- 2. Il funzionario responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

Art. 9. Dichiarazione tributaria

- 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la relativa dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
- 2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e la determinazione dell'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione o di altro elemento fondamentale, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere all'integrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

		٠
		ú
		,
		ь
		u

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 10. Modalità di pagamento

- 1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale:
 - b) versamento nel conto corrente bancario intestato al Comune Servizio di tesoreria;
 - c) versamento nei conti correnti postali dedicati intestati al Comune;
 - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione, se esistente.
- 2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. b) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza dei medesimo.
- 3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 6.

Art. 11. Riscossione

- 1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
- 3. La riscossione dei singoli tributi è articolata con le seguenti scadenze e nelle seguenti modalità:
 - a) l'imposta municipale propria (IMU) è riscossa, per legge, in 2 (due) rate:
 - entro il 16 giugno, per un importo pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
 - entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
 - Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
 - b) la tassa sui rifiuti (TARI) è riscossa secondo la rateazione prevista dalla deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe; Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della tassa complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro la data fissata dalla delibera di cui sopra.



- c) l'imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono riscosse secondo le modalità previste dalla deliberazione annuale di approvazione delle relative tariffe.
- d) il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è riscosso secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

Art. 12. Versamento

- 1. Per la Tassa sui Rifiuti (TARI) e per l'Imposta sulla Pubblicità, gli uffici comunali o i soggetti incaricati provvedono ad inviare ai contribuenti apposito avviso di pagamento con l'indicazione delle modalità, dell'importo da versare e delle scadenze stabilite.
- 2. Per le Entrate patrimoniali valgono le disposizioni contenute all'interno dello specifico regolamento.
- 3. Nei casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento gli uffici comunali provvederanno alla notifica, ai contribuenti inadempienti, dell'avviso di liquidazione con applicazione della sanzione nella misura del 30%, così come prevista dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 471/1997, e degli interessi al tasso legale vigente: il versamento dovrà essere assolto entro 60 giorni dalla data della notifica.
- 4. Qualunque sia il metodo di versamento prescelto, gli eventuali incaricati esterni della riscossione rilasciano ricevuta dell'avvenuto versamento al contribuente e provvedono, per ogni singola entrata tributaria o patrimoniale, alla rendicontazione periodica dei versamenti ricevuti, anche mediante invio dell'originale comprovante il versamento del contribuente.
- 5. Al contribuente è fatto specifico obbligo di conservazione delle ricevute di versamento per tutto il periodo che la legge e i regolamenti attribuiscono alle attività di controllo e di accertamento dei singoli tributi.

TITOLO III – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

Art. 13. Attività di controllo e accertamento

- I responsabili dei servizi interessati, tramite l'ausilio degli uffici comunali, provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge, in base al regolamento e in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta o dal Consiglio Comunale relativamente alle singole entrate tributarie e patrimoniali.
- 2. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che lo stesso può utilizzare.
- 3. Il funzionario responsabile con motivato avviso di accertamento:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione:
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.



- 4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo ai sensi all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; quando la compilazione dell'avviso di accertamento od altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
- 5. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate/Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
- 6. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
- 7. Gli incentivi derivanti dall'azione di contrasto all'elusione ed evasione relativi a risorse tributarie comunali e risorse tributarie erariali, dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e ss.mm.ii., sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 14. Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

- 1. Gli uffici comunali forniscono, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario, anche mediante l'utilizzo di procedure digitalizzate.
- 2. In particolare, i responsabili dei servizi e degli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi.
- 3. Ai fini di favorire l'attività di collaborazione e di interscambio di dati tra il Ministero delle Finanze e i Comuni, realizzata attraverso procedure informatizzate, gli uffici comunali sono tenuti a fornire direttamente al Ministero i dati e le informazioni richieste mediante canali telematici.
- 4. Dell'eventuale persistente mancato adempimento alle disposizione di cui ai commi precedenti, il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta tutti i necessari provvedimenti amministrativi in merito.

Art. 15. Accertamento esecutivo tributario

- 1. Gli avvisi di accertamento esecutivo tributari sono emessi dal 01/01/2020 e seguono quanto disciplinato dall'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii.
- 2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi emesso dall'ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, o di cui all'art. 1 comma 691, della legge 147 del 2013 per quanto di competenza, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle



sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

- 4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- 5. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

Art. 16. Accertamento esecutivo patrimoniale

- 1. Gli avvisi di accertamento esecutivi patrimoniali sono emessi dal 01/01/2020 e sono disciplinati dall' art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii.
- 2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17. Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
- 2. Il funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali; la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, avvalendosi delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.



- 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- b) in forma diretta dal Comune secondo le regole del Libro II del Codice di Procedura Civile, previa intervenuta esecutività dell'avviso di accertamento ex art. 1, comma 792, let. b), Legge 160/2019;
- c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
- 3. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 (relative, quindi, ad avvisi di accertamento emessi ante 1 gennaio 2020), sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) le regole del Libro II del Codice di Procedura Civile, previa notifica dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, se la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente; la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.
- 4. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione iscrizione a ruolo sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
- 6. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- 7. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
- 8. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
- 9. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 18. Forme di Riscossione coattiva



- 1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 7 del precedente articolo ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
- 2. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 12.00.
- 3. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 12,00.

Art. 19. Graduazioni delle sanzioni

- 1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate dallo specifico regolamento in materia di sanzioni.
- 2. Competono al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni e, in presenza di deduzioni difensive, dei criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Art. 20. Cause di non punibilità

- 1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
- Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Art. 21. Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 16 -comma 6-, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
- 3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 4. Il funzionario responsabile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Art. 22. Limiti alla riscossione e al rimborso

				» »
5.				
:				
:				
				•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	a.			
				f+
				_

- In considerazione del complesso delle attività di competenza dell'ufficio tributi e degli oneri di riscossione del tributo, non si darà corso alla procedura di riscossione qualora l'ammontare del tributo o della sanzione tributaria non superi € 12,00; in caso di recidiva lo stesso verrà recuperato congiuntamente a quanto dovuto per il successivo anno d'imposta.
- 2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
- 3. Non si procede al rimborso di somme di importo complessivo fino a € 12,00.
- 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 23. Dilazioni di pagamento

- 1. Per i debiti di natura tributaria, derivanti dall'attività di accertamento e liquidazione svolta dall'ufficio, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni, con scadenze mensili, dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) ammontare del debito superiore a € 250,00;
- 2. Il debito tributario è costituito dalla somma tra tributo evaso, sanzioni e interessi. In caso di più accertamenti inerenti lo stesso tributo, il debito tributario è dato dalla somma degli stessi.
- 3. Decorso il termine di 30 giorni senza che l'Ente abbia provveduto a rispondere, la domanda di cui al comma uno dovrà intendersi respinta in base al principio del silenzio rifiuto.
- 4. Ai fini di stabilire regole che garantiscano equità fiscale e che tengano conto della capacità contributiva, la durata delle dilazioni di pagamento e quindi il numero massimo delle rate mensili concedibili sono stabilite in base alla situazione economica e all'entità del debito tributario, secondo i parametri indicati nell'allegato A "Parametri di Rateizzazione" sulla base dell'importo minimo di ciascuna rata non inferiore a € 100,00.
- 5. Per le persone fisiche, la situazione economica del nucleo familiare è attestata mediante presentazione di dichiarazione ISEE.
- 6. Per le persone giuridiche, la situazione economica è attestata mediante la presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. Unico o Mod. 730), dalla certificazione unica dei redditi (CUD), o in mancanza, da idonea documentazione attestante il reddito percepito e il patrimonio posseduto.
- 7. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a € 6.001,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fideiussoria assicurativa, bancaria o equipollente.
- 8. Gli interessi di rateazione sono calcolati in misura pari al tasso legale in vigore al momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione, sono ripartiti in quote di uguale importo ed applicati ad ogni singola rata.
- 9. Il funzionario responsabile, sulla base del numero delle rate concesse e accertato che lo stesso sia conforme ai parametri indicati nell'allegato A "Parametri di Rateizzazione", emette apposito provvedimento di rateizzazione con pagamento della prima rata da effettuare entro la fine del mese in cui viene emesso il provvedimento di rateizzazione. Le rate successive devono essere versate entro le scadenze riportate nello stesso. I pagamenti effettuati dal contribuente devono necessariamente contenere il riferimento al provvedimento di



concessione della rateizzazione, indicando la dicitura "provvedimento di rateizzazione n. del rata n.".

10. Il mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un unica soluzione; a tal fine il debitore è obbligato a presentare copia delle ricevute di versamento effettuate entro 15 giorni dall'avvenuto adempimento.

TITOLO IV - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 24. Rapporti con il contribuente

- 1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2. Il responsabile dell'entrata assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate:
 - a) siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili
 - b) siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
 - c) siano atte a far sì che il contribuente possa adempiere alle obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.
- 3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.
- 4. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. la disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 25. Chiarezza, trasparenza ed efficacia temporale delle norme tributarie

- I regolamenti e tutti gli atti deliberativi del Comune di Marciana Marina che contengono disposizioni tributarie sono redatti in modo chiaro, trasparente e con linguaggio facilmente comprensibile dal contribuente.
- 2. I rinvii ed i richiami a disposizioni tributarie vengono effettuati indicando in modo sintetico gli estremi delle disposizioni richiamate ed il loro contenuto.
- 3. Le modifiche riportano per intero il testo conseguente alle modifiche stesse.
- 4. Salve diverse ed esplicite previsioni di legge o di regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e vengono applicate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.



5. In caso di innovazioni, gli adempimenti formali (quali denunce, dichiarazioni, ecc.) previsti a carico dei contribuenti non possono avere una data di scadenza minore di sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni con le quali vengono istituiti.

Art. 26. Informazione del Contribuente

 Il Comune assume apposite iniziative per divulgare le disposizioni tributarie, sia mettendo a disposizione i propri regolamenti in forma cartacea, sia con mezzi alternativi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati, quali il proprio giornale periodico o il proprio sito web. In ogni caso, i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici del Comune per ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

Art. 27. Diritto di interpello

- Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettivi condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta o motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
- 3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
- 4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.

Art. 28. Chiarezza e motivazione degli atti

- 1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato, in copia o indicato in modo che ne risulti agevole l'individuazione, all'atto che lo richiama.
- 2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.



3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

Art. 29. Salvaguardia della riservatezza

- Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
- 2. L'attività di riscossione delle entrate comunali è riconosciuta attività di rilevante interesse pubblico posta in essere per finalità istituzionali; la gestione si realizza a mezzo di controlli incrociati con creazioni di banche dati e si sostanzia attraverso la stampa e l'invio di avvisi di pagamento, di liquidazione e di accertamento nonché attraverso questionari di richieste informative e comporta altresì la gestione e cura del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva; nel trattamento dei dati personali gestiti per l'attività di cui sopra, ai sensi dell'art. 19, comma 2 e 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è consentita la comunicazione a soggetti pubblici o a soggetti privati appositamente incaricati.

Art. 30. Conoscenza degli atti e semplificazione

- 1. Le comunicazioni di atti relativi ai tributi comunali saranno eseguite in modo da garantire l'effettiva conoscenza degli stessi da parte del contribuente.
- 2. Il Comune mette a disposizione dei contribuenti, anche rendendoli disponibili sul proprio sito internet, i modelli necessari per la compilazione delle denunce e delle dichiarazioni tributarie; favorisce quando possibile l'utilizzo di modalità di trasmissione alternative alla posta per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, quali l'utilizzo del fax e della trasmissione via internet.
- 3. Il Comune fa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990, nei casi nei quali la richiesta di documenti e informazioni ai contribuenti possa essere sostituita dall'acquisizione degli stessi ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge citata.
- 4. Nei casi nei quali la liquidazione o l'accertamento di tributi non sia stata preceduta da apposito atto, e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti di una denuncia o di una dichiarazione che non siano risolvibili mediante la consultazione degli archivi informatici Comunali o ai quali il Comune abbia accesso, si procederà alla richiesta di chiarimenti e documenti, assegnando al contribuente il termine di trenta (30) giorni.
- 5. Nei casi nei quali il contribuente abbia lasciato decorrere i termini per impugnare un avviso di liquidazione o di accertamento, il Comune non darà corso o annullerà la successiva procedura esecutiva, qualora il contribuente dimostri con prove documentali debitamente accertate l'assoluta inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta nell'anno fiscale preso in considerazione.
- 6. Il cittadino che comunica al Comune compravendite di immobili, variazioni anagrafiche, inizio o cessazione di attività e ogni altro evento che assume anche rilevanza ai fini fiscali, è invitato a recarsi presso l'Ufficio Tributi per presentare le dovute denunce, oppure, in alternativa inviare i modelli di dichiarazione secondo le modalità descritte al precedente comma 2.
- 7. Le informazioni pervenute sono trasmesse all'Ufficio Tributi per la corretta applicazione delle variazioni di cui sopra.



Art. 31. Rapporti tra Ufficio Tributi e contribuenti: collaborazione e buona fede

- 1. I rapporti tra l'ufficio tributi del Comune e i contribuenti devono essere improntati ai principi di collaborazione e di buona fede.
- 2. A tal fine, durante lo svolgimento di qualsiasi attività di accertamento e di liquidazione i contribuenti si rendono disponibili a richieste di eventuali informazioni, alla compilazione di questionari e di ogni altro documento strettamente necessario all'attività di accertamento, ricordando l'indispensabilità di queste misure al fine di raggiungere un'equa ripartizione del carico tributario.
- 3. Il Comune non applica sanzioni pecuniarie e interessi moratori, nei casi nei quali il contribuente abbia violato disposizioni normative attenendosi ad errate indicazioni scritte fornite dal Comune stesso, e nei casi nei quali la violazione dipenda da ritardi, omissioni o errori del Comune.
- 4. Il Comune non applica sanzioni pecuniarie qualora:
 - le violazioni siano commesse in buona fede e dipendano da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una norma tributaria;
 - per le violazioni meramente formali alle quali non consegua un debito d'imposta. L'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza di cui sopra viene dichiarata dalla Giunta Municipale in via generale con apposito atto.

Art. 32. Compensazione

- 1. È data la possibilità ai singoli regolamenti di prevedere la compensazione tra crediti e debiti di imposta, riferiti allo stesso tributo, facilitando e riducendo i compiti dell'ufficio e del cittadino, in modo da evitare provvedimenti di rimborso e di accertamento in capo allo stesso contribuente.
- L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione o comunque ridotta dell'importo a credito del contribuente. Viceversa il diritto al rimborso può essere assolto per compensazione decurtando dall'importo a credito del contribuente gli eventuali debiti d'imposta comprensivi degli oneri accessori.
- 3. Il provvedimento di compensazione è sottoscritto dal funzionario responsabile e dello stesso né è data notizia al contribuente.

Art. 33. Accollo

- 1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
- 2. I singoli regolamenti dei tributi disciplinano i casi in cui è possibile applicare l'istituto dell'accollo.

TITOLO V - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 34. Autotutela

- 1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi sequenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

- b) alla revoca, d'ufficio, di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano una nuova valutazione delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
- 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
- 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 35. Accertamento con adesione

- Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza quali elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie al quale si fa separato rinvio.
- 2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 36. Contenzioso tributario

- 1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
- 2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.



3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

TITOLO V – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 37. Affidatari di servizi tributari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 38. Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizione regolamentari e legislative vigenti.
- 2. E' abrogata ogni altra disciplina regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2020.

Art. 40. Formalità

- 1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
 - è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
 - è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.



Allegato "A"

PARAMETRI DI RATEIZZAZIONE

CLASSI DI REDDITO	Importo debito da € 250,00 a € 3.000,00	Importo debito da € 3.001,00 a € 6.000,00	Importo debito oltre € 6.001,00
Oltre il 20 % dell'importo attestante la situazione economica dichiarata	fino a 12 rate	fino a 24 rate	fino a 36 rate
Tra il 15 % e il 20 % dell'importo attestante la situazione economica dichiarata	fino a 10 rate	fino a 20 rate	fino a 36 rate
Tra il 10 % e il 15 % dell'importo attestante la situazione economica dichiarata	fino a 8 rate	fino a 16 rate	fino a 36 rate
Tra il 5 % e il 10 % dell'importo attestante la situazione economica dichiarata	fino a 6 rate	fino a 12 rate	fino a 36 rate
Tra il 3 % e il 5% dell'importo attestante la situazione economica dichiarata	fino a 4 rate	fino a 8 rate	fino a 36 rate
Inferiore al 3 % dell'importo attestante la situazione economica dichiarata	fino a 2 rate	fino a 4 rate	fino a 36 rate



COMUNE DI MARCIANA MARINA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE , en

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to Gabriella Allori IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Rossano Mancusi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 28/09/2020

IL RESPONS BILE DEL SETTORE 1

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 28/09/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 28/09/2020

IL RESPONSATIVE DEL SETTORE 1

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE たん Dott. Rossano Mancusi